

NUOVI ADEMPIMENTI INTRODOTTI DAL REG. UE 2023/1115 (EUDR)

Il Regolamento 2023/1115 (EUDR) è stato emanato dalla CEE per contrastare, a livello mondiale, la deforestazione e il degrado forestale causati dalla produzione di determinate tipologie di prodotti (legno e prodotti derivati, soia, olio di palma, carne bovina, caffè, cacao e gomma).

Le merci regolamentate possono essere immesse sul mercato UE (**importate** o **prodotte** nel territorio comunitario) o **esportate** soltanto se risultano:

1. a deforestazione zero (materie prime e loro derivati prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione o legno raccolto senza causare degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 (Cut-off date);
2. conformi alla legislazione del Paese di produzione;
3. oggetto di una Dichiarazione di Dovuta Diligenza.

Il Regolamento, pubblicato il 29 giugno 2023 entra in vigore dal 30 dicembre 2024.

SOGGETTI COINVOLTI

Il regolamento prevede adempimenti differenti a seconda che si agisca come operatori o commercianti:

- **Operatori:** Si agisce come operatori quando si importa da un paese extra CE, si esporta verso paese extra CE oppure si immette per la prima volta sul mercato (aziende di produzione) uno o più prodotti oggetto del Regolamento.
- **Commercianti:** Si agisce come commercianti quando si comprano o vendono prodotti già immessi sul mercato UE.

Il regolamento semplifica gli adempimenti per le Piccole e Medie imprese identificando tale categoria con le aziende che **non** superano i limiti numerici di **almeno due** dei tre criteri seguenti:

- totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI E COMMERCianti NON PMI


Gli operatori ed i commercianti non PMI devono effettuare una due diligence finalizzata a verificare che i prodotti abbiano origine legale e non siano causa di deforestazione. La due diligence, emessa prima di procedere all'importazione/esportazione/immissione sul mercato, prevede 4 fasi:

1. **Raccolta di informazioni:** Gli operatori devono ottenere informazioni dettagliate sui prodotti e sulle loro filiere, inclusi dati sulla provenienza (**geolocalizzazione***) e sulla legalità dei prodotti.
2. **Valutazione del rischio:** Deve essere valutato il rischio che la partita di prodotti da acquistare possa essere causa di deforestazione. La valutazione deve essere basata sulle informazioni raccolte prima dell'acquisto. Per effettuare la due diligence sarà necessario ricostruire la catena di fornitura e confrontare i dati di geolocalizzazione con le mappe messe a disposizione della UE negli appositi portali ([Osservatorio forestale dell'UE \(europa.eu\)](https://www.euro-forest.eu)).
3. **Misure di mitigazione del rischio:** Se il rischio identificato è superiore a una soglia accettabile, devono essere adottate misure appropriate per mitigarlo. Questo può includere audit in loco effettuati da società esterne specializzate, la richiesta di documentazione aggiuntiva o la ricostruzione delle filiere di approvvigionamento.

4. **Emissione della Dichiarazione di Due diligence e relativo caricamento nel sistema informativo della CEE (registro digitale).** Questo passaggio è fondamentale in quanto il registro digitale sarà collegato al sistema informativo doganale (EU SWE-C) e, in caso di importazione o esportazione, non sarà possibile procedere in mancanza del numero della dichiarazione di due diligence. La dichiarazione di due diligence, una volta presentata, viene sottoposta ad approvazione da parte delle autorità doganali.

*Geolocalizzazione

Per poter procedere alle operazioni di importazione/esportazione devono essere raccolte le informazioni relative alla geolocalizzazione del territorio di origine. L'ubicazione geografica dell'appezzamento deve essere descritta mediante coordinate di latitudine e longitudine corrispondenti ad almeno un punto di latitudine e longitudine ed usando almeno sei cifre decimali; per gli appezzamenti di superficie superiore a quattro ettari usati per la produzione di materie prime interessate diverse dai bovini, deve essere fornita usando poligoni con punti di latitudine e longitudine sufficienti per descrivere il perimetro di ciascun appezzamento.



Sistema di dovuta diligenza (DDS)

Tutti gli operatori devono dotarsi di un Sistema di Dovuta Diligenza (DDS) composto da procedure che definiscano le modalità adottate per garantire l'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento. Gli operatori che non sono grande impresa, in aggiunta, devono aggiornare il sistema almeno ogni 12 mesi ed elaborare una relazione annuale sulle attività del sistema a cui dare la massima diffusione possibile.

ADEMPIMENTI PER COMMERCianti PMI

I commercianti che **non** sono PMI sono tenuti agli stessi adempimenti di due diligence previsti per gli operatori.

I commercianti che sono PMI **non sono tenuti ad effettuare la due diligence** sui prodotti ma devono raccogliere, registrare e conservare le seguenti informazioni:

- informazioni anagrafiche complete sul fornitore del prodotto
- numero della dichiarazione di due diligence del fornitore dell'articolo
- informazioni anagrafiche complete sul cliente che ha ricevuto il prodotto

SEMPLIFICAZIONI

Sono previste semplificazioni nei seguenti casi:

- quando si acquistano prodotti già sottoposti a due diligence in una fase precedente della filiera
- quando si acquistano prodotti da paesi dichiarati a basso rischio dalla CEE

CONTROLLI E SANZIONI

- CONTROLLI

Sono previsti controlli delle autorità sia sulla documentazione che ispezioni presso le sedi delle aziende per verificare le procedure di gestione della due diligence.

- SANZIONI
 - **Sanzioni pecuniarie:** l'ammontare della sanzione pecuniaria è **pari ad almeno il 4% del fatturato totale annuo dell'operatore o del commerciante** nell'esercizio precedente. Possono aumentare in caso di recidiva.
 - **Confisca dei prodotti e dei proventi** all'operatore e/o al commerciante.

- **Esclusione temporanea dagli appalti pubblici** e dall'accesso ai finanziamenti pubblici per un massimo di 12 mesi.
- **Divieto temporaneo di commercio** in caso di violazioni gravi o recidive
- **Divieto di esercitare la dovuta diligenza semplificata** prevista dall'articolo 13 del regolamento.

CONSIDERAZIONI FINALI

- Vista la complessità del tema, la presente circolare vuole essere sola una prima anticipazione generale degli adempimenti i cui aspetti operativi
- La mancanza delle dichiarazioni di due diligence bloccherà eventuali importazioni/esportazioni di prodotti in quanto il numero della due diligence dovrà essere riportato nella documentazione doganale. Le aziende che hanno in corso trattative per l'importazione di prodotti oggetto del regolamento devono attivarsi da subito per richiedere le informazioni necessarie per effettuare la due diligence e presentare le dichiarazioni di due diligence nel portale della CE.

Per ulteriori informazioni potete contattare:

Chiara Bergamaschi: bergamaschi@seprim.it

Pierpaolo Freddi: freddi@seprim.it